



Delibera n. 19/2021

02 Marzo 2021

Allegato A al Verbale n. 01/2021

Oggetto: Ratifica Accordo Quadro INGV – Aeronautica Militare – INAF, sottoscritto in data 04 febbraio 2021.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto legislativo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020 e, in particolare, l'art. 7, comma 6, lett. c), il quale prevede che il Presidente: *"adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione nei casi di necessità e urgenza da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 229/2021 del 19/02/2021, con il quale il Prof. Carlo DOGLIONI è stato nominato Presidente dell'INGV;

VISTO l'Accordo Quadro INGV – Aeronautica Militare – INAF;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo in questione, con il quale le parti, nel rispetto delle proprie competenze e responsabilità, intendono collaborare nello sviluppo di una capacità operativa autonoma per lo SWx con assetti nazionali, accrescendo le sinergie, le capacità e l'impiego efficiente ed efficace delle risorse pubbliche;

TENUTO CONTO dell'urgenza a procedere;  
su proposta del Presidente,

#### DELIBERA

Di ratificare l'Accordo Quadro INGV – Aeronautica Militare – INAF, sottoscritto in data 04 febbraio 2021.

Il predetto Accordo è allegato alla presente Delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Firmato il 05/03/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 05/03/2021



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

La segretaria verbalizzante  
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Carlo DOGLIONI)



**ACCORDO QUADRO**

**TRA**

**L'AERONAUTICA MILITARE**

**E**

**L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA**

**E**

**L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E  
VULCANOLOGIA**

**PER**

**LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ**

**DI**

**SVILUPPO DI UNA CAPACITA' OPERATIVA  
AUTONOMA PER LO *SPACE WEATHER* CON  
ASSETTI NAZIONALI**

# ACCORDO QUADRO

## TRA

**L'AERONAUTICA MILITARE** (di seguito denominata brevemente "AM") con sede in Roma al Viale dell'Università, n. 4, c.a.p. 00185, rappresentata dal Capo di Stato Maggiore pro tempore, Gen. SA Alberto ROSSO;

**L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA** (di seguito denominato brevemente "INAF"), con sede legale in Roma (00136), Viale del Parco Mellini, 84, codice fiscale n. 97220210583, rappresentato dal Presidente Prof. Marco Tavani;

**L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA** (di seguito denominato brevemente "INGV"), con sede legale in Roma, Via di Vigna Murata 605, Codice Fiscale e P. IVA 06 838821004, rappresentato dal Presidente pro tempore Prof. Carlo Doglioni;

di seguito indicate congiuntamente anche come le "Parti".

## PREMESSO CHE

- gli Indirizzi del Governo in materia Spaziale ed aerospaziale individuano lo *Space Weather* (SWx) tra le aree su cui sviluppare una "Strategia nazionale di sicurezza per lo spazio", di fondamentale importanza per acquisire un'adeguata resilienza degli assetti spaziali e terrestri;
- il *"Four-Year Plan for World Meteorological Organization Activities Related To Space Weather"*, Ed. 2020-2023, delinea il piano per implementare la capacità degli Stati Membri a svolgere il servizio di SWx;
- l'Emendamento 78 all'Annesso 3 ICAO, *"Meteorological Service for International Air Navigation"*, prevede l'introduzione del servizio di informazione per lo SWx da parte degli Uffici di Veglia Meteorologica Aeronautica con la disseminazione degli *Space Weather advisories* (raccomandato dal 7 Novembre 2019 e standard cogente dal 5 Novembre 2020);
- l'INGV, in accordo con l'ENAC, attraverso il *Partnership for Excellence in Civil Aviation Space weather User Services* (PECASUS), designato dall'ICAO come uno dei tre *global provider di space weather information* (SWXC), responsabili dell'emissione, senza soluzione di continuità, degli *space weather advisories* (SWXAs), partecipa alla fornitura di servizi di SWx tramite la fruibilità dei dati, opportunamente elaborati, e la fornitura di prodotti di monitoraggio e previsione secondo gli standard dell'ICAO;
- l'INGV vanta una consolidata esperienza nel settore dello SWx e possiede una propria rete di sensori per il monitoraggio continuo delle condizioni della ionosfera e del campo magnetico terrestre, per stabilire gli effetti di tali fenomeni sui servizi di comunicazione,

navigazione e posizionamento satellitare e sulle correnti indotte a terra, a livello globale ed in particolare sull'area del Mediterraneo;

- l'INAF possiede competenze modellistiche e infrastrutture osservative che contribuiscono da molti anni all'avanzamento dell'interpretazione dei fenomeni di SWx e al loro monitoraggio, in particolare nel campo della fisica solare, fornendo dati alla SSA Space Weather Service Network della European Space Agency (ESA);
- sono disponibili all'AM dati utili per applicazioni nel campo della meteorologia operativa e dello SWx provenienti da tredici stazioni installate presso propri sedimi per le attività di supporto alla realizzazione della "Nuova Rete Fiduciale Nazionale GNSS" dell'ASI, nell'ambito dell'Accordo Quadro tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e lo Stato Maggiore della Difesa;
- l'AM emette quattro bollettini giornalieri SWx su piattaforma dedicata tramite una propria capacità operativa SWx che rielabora informazioni provenienti dal NOAA (*National Oceanic and Atmospheric Administration*, USA) e dall'*Air Force* statunitense;
- la capacità di SWx rappresenta un segmento fondamentale per una effettiva *Space Situational Awareness* (SSA) indispensabile alle attività nel dominio spaziale ed aerospaziale ed a protezione delle infrastrutture critiche del Paese vulnerabili agli effetti dello SWx, nello spazio e a terra;
- è interesse dell'AM, dell'INAF ed dell'INGV collaborare nel settore del SWx, allo scopo di produrre con continuità informazioni utilizzabili per scopi militari o civili e riguardanti lo stato passato, attuale e futuro dell'ambiente spaziale.

## VISTI

- la **Legge 07 agosto 1990, n. 241**, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, segnatamente, **l'art. 15** secondo cui "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- il **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- il **Decreto Legislativo 07 marzo 2005, n. 82**, ("*Codice dell'Amministrazione Digitale*"), in particolare gli **artt. 47 e 48** in materia di comunicazione telematica tra P.A.;
- il **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- il **Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n° 66** "*Codice dell'Ordinamento Militare*" – COM;
- il **D.P.R. 15 marzo 2010 n° 90**, "*Testo Unico delle Disposizioni e Regolamentazione sull'Ordinamento Militare*";
- il **Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018**, "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*", in particolare **l'art. 7** recepimento modifiche trattamento dati personali pervenute dal Parlamento europeo;

- il **D.M. n. 162 del 25.07.2012**, relativo alla promozione e gestione economica dei marchi, denominazioni, stemmi emblemi e segni distintivi delle F.A.;
- il **DPCM del 6/11/2015 n. 5**, così come modificato dal **DPCM 2/10/2017 n. 3**, "*Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva*";
- la **Direttiva PCM-ANS 1/2006** "*Disposizioni in materia di tutela e gestione dei documenti classificati e di accordi di sicurezza*";
- la **Direttiva PCM-ANS 4-1/2006** "*Disposizioni in materia di rilascio delle abilitazioni di sicurezza per le persone fisiche*";
- la **Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2010** recante la disciplina della Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi **ex articolo 15 della legge nr. 241/90**;
- l'Accordo di collaborazione tra AM e INGV del 2014 per la ricerca applicata nel campo della meteorologia, climatologia e Space Weather;
- la **Direttiva SMD-FORM 006 ed. 2015**, "*Direttiva sulla stipula di convenzioni ed accordi in materia di formazione con Enti ed Organismi esterni all'Organizzazione della Difesa*";
- la **Direttiva SMA-ORD 027 - Ed. 2016** - in tema di "*Linee guida per la stipula di accordi volti a regolare i rapporti di collaborazione tra l'AM e soggetti pubblici e privati*";
- l'Accordo Quadro ASI-AD, per le attività di supporto alla realizzazione della "Nuova Rete Fiduciale Nazionale GNSS" dell'ASI, 28 marzo 2019;
- il documento "Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale" del 18 luglio 2019;
- il foglio Prot. M\_D ARM001 REG2020 0111516 del 15-12-2020 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha autorizzato la stipula del presente "*Accordo Quadro*";

#### **Considerato che:**

- non esiste in Italia, ancorché in UE, una capacità autonoma di osservazione e previsione dei fenomeni di SWx;
- l'attuale capacità di SWx dell'AM si basa su una produzione dipendente esclusivamente da dati e servizi forniti da terze Parti non nazionali;
- la cooperazione tra l'A.M., gli Enti di Ricerca, l'Università e l'Industria costituisce un'opportunità di mutua crescita in virtù della condivisione di esperienze e avvio di iniziative congiunte, cruciale per garantire un adattamento efficace all'evoluzione del settore spaziale ed aerospaziale;
- l'informazione relativa ai fenomeni SWx è d'interesse della Difesa e di pubblica utilità, avendo tali fenomeni impatti sui sistemi satellitari, sui sistemi di navigazione e di comunicazione, sulla salute degli equipaggi e dei passeggeri dei voli in alta quota, sulle infrastrutture critiche;

**Convengono quanto segue:**

## **Articolo 1**

### **GENERALITÀ**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro (nel prosieguo denominato A.Q.).

## **Articolo 2**

### **OGGETTO E FINALITÀ**

1. L'AM, l'INAF e l'INGV convengono, nel rispetto delle proprie competenze e responsabilità, di collaborare nello sviluppo di una capacità operativa autonoma per lo SWx con assetti nazionali, accrescendo le sinergie, le capacità e l'impiego efficiente ed efficace delle risorse pubbliche. Tale capacità produrrà informazioni sui fenomeni SWx, utili in ambito sia civile che militare, utilizzabili da ciascuna Parte per il miglior conseguimento dei propri fini istituzionali ed, eventualmente, potrà essere fornita ad altre Istituzioni solo di comune accordo.

## **Articolo 3**

### **MODALITÀ D'ATTUAZIONE**

1. Le Parti si impegnano a:
  - favorire lo scambio di *know-how*, informazioni e conoscenza tra il Personale;
  - mettere a sistema quanto disponibile in ambito SWx, condividendo dati, prodotti, algoritmi, modelli e servizi, al fine di sviluppare una capacità in grado di produrre, verificare e disseminare (mediante l'implementazione di un Sistema Informativo) informazioni riguardanti il monitoraggio, la climatologia e la previsione dei fenomeni SWx;
  - individuare, qualora necessario, le eventuali ulteriori azioni e risorse per conseguire il consolidamento di un'affidabile, accurata, tempestiva capacità operativa nazionale autonoma ed il suo mantenimento operativo.

## **Articolo 4**

### **ACCORDI ATTUATIVI**

1. Le modalità e le forme di collaborazione specifiche saranno regolate attraverso la stipula di appositi accordi attuativi (nel prosieguo denominati A.A.) tra le Parti, che devono richiamare e rispettare il presente A.Q., nonché essere preventivamente sottoposti agli organi competenti delle Parti per le necessarie autorizzazioni secondo le norme vigenti. Gli oneri economici e finanziari sostenuti nell'ambito degli A.A. rimangono a carico delle Parti, fatta salva ogni diversa decisione concordata in sede di definizione degli stessi. Gli A.A. dovranno indicare:
  - le specifiche attività da implementare;
  - gli obiettivi da conseguire;
  - termini e condizioni di svolgimento;

- la durata presunta delle attività;
- rendicontazione degli obiettivi da conseguire;
- i responsabili scientifici e programmatici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire;
- l'individuazione del luogo e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle iniziative;
- le informazioni relative alle risorse umane, materiali, assicurative e finanziarie necessarie;
- la stima di eventuali oneri finanziari e/o di risorse umane e strumentali da condividere.

## **Articolo 5**

### **OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

1. Nell'ambito degli A.A. che saranno elaborati, le Parti si impegnano a fornire tutte le informazioni tecniche, nonché le procedure associate al fine di assicurare una corretta implementazione delle attività concordate e stimare le relative risorse che si prevede d'impiegare.

Ove la concreta attuazione delle attività previste dalla collaborazione dovesse evidenziare l'insorgere di una sperequazione tra le prestazioni fornite e i vantaggi conseguiti, le Parti si impegnano ad individuare, nell'ambito degli A.A., meccanismi di bilanciamento degli apporti corrisposti.

Le Parti rendono reciprocamente disponibili, secondo le modalità di cui all'articolo precedente:

- dati, anche in tempo reale, provenienti da sistemi di osservazione in *situ* o telerilevati, prodotti e strumenti, propri o acquisiti nell'ambito del presente accordo, utili e/o necessari per la realizzazione di un servizio operativo nazionale di SWx;
- dati, anche in tempo reale, provenienti da sistemi di osservazione in situ o telerilevati, prodotti e informazioni, acquisiti e/o sviluppati al di fuori dell'ambito del presente accordo, utili e/o necessari per la realizzazione di un servizio operativo nazionale di SWx, qualora sia stata acquisita l'autorizzazione da parte dei soggetti che ne condividono la proprietà intellettuale e/o materiale, secondo specifici accordi e intese;
- l'uso di algoritmi, di procedure e di modelli numerici allo stato dell'arte per l'analisi ed il trattamento grafico delle informazioni di analisi e previsione per lo SWx e per il loro impiego operativo;
- competenze acquisite, attività di ricerca applicata, in ambito nazionale ed internazionale, nel settore dell'osservazione e della previsione dei fenomeni di SWx e degli effetti di tali fenomeni sulla ionosfera, sul campo magnetico terrestre e delle conseguenze sui sistemi utilizzati dalla Difesa e dal mondo civile;
- continuità operativa, modalità e procedure per un sistema basato su un'architettura *software* a moduli compatibile con le risorse hardware e di virtualizzazione nella disponibilità dell'Aeronautica Militare.

2. Le Parti concorrono alla validazione tecnica e scientifica dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo di comune interesse.

## **Articolo 6**

### **COORDINAMENTO E COMITATO**

1. Per la finalità e l'implementazione del presente Accordo viene istituito, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un apposito "Comitato" - di cui all'art.18, L. 448/2001 e art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 - il cui funzionamento non comporta oneri finanziari.

Compiti di questo Comitato sono:

- indirizzare la cooperazione e raccogliere ed analizzare le proposte d'interesse tra le Parti;
  - favorire i rapporti nell'ambito delle tematiche di reciproco interesse, fornire le proprie raccomandazioni e il necessario supporto per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo;
  - verificare ad intervalli periodici i risultati ottenuti nelle attività congiunte;
  - promuovere temi di interesse comune diretti al conseguimento delle finalità di cui al presente Accordo Quadro.
2. Il Comitato è composto da sei membri, due Ufficiali nominati dall'AM, due rappresentanti dall'INAF e due rappresentanti dall'INGV, designati come Referenti Responsabili per la corretta attuazione del presente accordo e del coordinamento delle rispettive articolazioni. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna Parte, con comunicazione formale estesa da parte della rispettiva autorità firmataria del presente atto.  
Tale Comitato potrà avvalersi, se lo ritiene opportuno, di ulteriori figure professionali, in qualità di consulenti, con specifiche competenze in riferimento alle singole tematiche ed ai progetti individuati.
  3. La presidenza è assunta alternativamente dalle Parti, per la durata di un anno. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
  4. Il Comitato si riunirà almeno una volta l'anno o comunque ogni qualvolta che su iniziativa di una delle Parti venga richiesto. L'Ente ospitante la riunione del Comitato si farà carico della stesura di un resoconto che sarà inviato formalmente ai partecipanti.
  5. Oltre ai membri ufficialmente nominati nel Comitato è data facoltà alle singole Parti del presente Accordo di estendere la partecipazione alle riunioni del Comitato a personale delle proprie Organizzazioni, ed eventualmente di altre Organizzazioni esterne con cui è in vigore un accordo di collaborazione, qualora ciò sia ritenuto necessario per il miglior raggiungimento degli obiettivi di volta in volta fissati.

## **Articolo 7**

### **SALVAGUARDIA DEI COMPITI ISTITUZIONALI**

1. Ciascuna Parte fornisce le prestazioni di cui agli A.A., in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle informazioni tecniche e procedurali fornite dall'altra Parte, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che rivestono comunque carattere di priorità.

## **Articolo 8**

### **DURATA**

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione dell'ultima Parte ed ha durata quadriennale, con decorrenza dalla data della stipula, con possibilità di rinnovo, previo accordo scritto tra le Parti. Le eventuali ulteriori attività di collaborazione, che saranno individuate a valle della firma del presente Accordo, dovranno essere disciplinate da discendenti convenzioni attuative da sottoporre alla preventiva approvazione dello SMD.

## **Articolo 9**

### **ONERI ECONOMICI**

1. Il presente Accordo non prevede scambio di fondi tra le Parti. Dall'esecuzione del presente A.Q. e dai discendenti specifici A.A. non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato per gli E.F. di riferimento. Entrambe le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica
2. Ciascuna Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività necessarie all'attuazione del presente Accordo, salvo quanto previsto nell'ambito degli accordi discendenti di cui all'art. 3

## **Articolo 10**

### **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Negli A.A. saranno disciplinate, altresì, le modalità di gestione di tutti i dati personali e sensibili nonché di tutte le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nelle corso della collaborazione definita dal presente A.Q..

Le Parti, nelle relazioni di servizio, si impegnano a trattare i dati personali e sensibili in osservanza alle norme e principi fissati nel Regolamento (UE) 2016/679, nel D. Lgs. n. GS 101/2018, nel D. Lgs. n. 51/2018 e nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

## **Articolo 11**

### **IMMAGINE**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e sostenere l'immagine della comune intesa e di quella di ciascuna delle Parti. Nelle iniziative oggetto del presente Accordo saranno utilizzati congiuntamente i loghi degli Enti e dell'A. M. con osservanza delle disposizioni

vigenti nei rispettivi ordinamenti e ferme restando le specifiche competenze di Difesa Servizi S.p.A.

## **Articolo 12**

### **ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

1. Al fine di annullare o ridurre i rischi dovuti alla eventuale contemporanea presenza di più attività all'interno del sedime militare, le parti concordano sulla necessità di un coordinamento preventivo per disciplinare l'ordinato e sicuro svolgimento delle stesse.
2. Al riguardo l'eventuale accesso alle infrastrutture militari avverrà ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e degli artt. 244 e ss. D.P.R. 90/2010 e nel rispetto di tutte le eventuali restrizioni di dettaglio esistenti presso le aree e gli impianti dell'A.M. interessati.
3. Le richieste di autorizzazione all'accesso devono essere avanzate secondo le prescrizioni di cui alla già richiamata normativa in materia di segreto d'ufficio, segreto di Stato, alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché a quelle concernenti la sicurezza del personale nei luoghi di lavoro sopra richiamate. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla presente convenzione, nel reciproco rispetto della normativa di sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, osservando, in particolare, gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti presso cui si svolgeranno le attività scaturenti dalla presente convenzione.

## **Articolo 13**

### **DIVULGAZIONE E VIGILANZA**

1. La divulgazione dei risultati derivanti dai programmi comuni e dalle attività condotte e attuate in applicazione del presente Accordo Quadro avverrà con modalità concordate tra le Parti, nel rispetto delle norme di riservatezza e segretezza in vigore.

## **Articolo 14**

### **PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE**

Le Parti contraenti si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di diritto d'autore: L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; D. Lgs. 26 maggio 1997, n.154; D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 e il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.). In particolare:

- ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale, *know-how* e informazioni relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente A.Q. ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse dello stesso;

- le Parti convengono di utilizzare al massimo i risultati conseguiti, in conformità alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti, tenendo conto delle competenze attribuite a Difesa Servizi S.p.A., e nel rispetto delle regole di evidenza pubblica;
- la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, know-how e informazioni di pertinenza dell'attività svolta congiuntamente dalle Parti sarà di proprietà comune in relazione all'apporto inventivo delle singole Parti;

Qualsiasi proprietà intellettuale di una Parte potrà essere utilizzata dall'altra per le attività di cui al presente A.Q. previo espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità delle regole dettate dalla stessa e/o contenute negli A. A..

## **Articolo 15**

### **TUTELA DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DELLA DIFESA**

1. Ciascuna Parte è tenuta a osservare e a far osservare le norme vigenti sulla sicurezza delle informazioni classificate e non classificate, sulla tutela del segreto d'ufficio e del segreto di stato nell'attuazione di quanto oggetto del presente Accordo Quadro.
2. Non possono essere utilizzate, in mancanza di esplicita autorizzazione delle Parti, le informazioni classificate, originate e ricevute nell'ambito dell'Accordo, per fini diversi da quelli previsti dall'Accordo stesso oltre che le informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività sopra menzionate.
3. Pertanto dovrà essere adottata ogni misura di sicurezza finalizzata al pieno rispetto di tale regola.

Fermo restando quanto novellato dal precedente art. 4, tutte le informazioni di qualsiasi natura saranno gestite in accordo con le disposizioni normative impartite dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza. Ad ogni modo le Parti si impegnano sin d'ora al rispetto delle norme:

- sul segreto di Stato (L. n. 124/2007, D.P.C.M. 22.07.2011, così come integrato dal DPCM 2 ottobre 2017, nr. 3 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, nr. 5: <<Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva>>"; la Circolare n. 1 della PCM-ANS 1-1/2011 - Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate; nonché la Circolare n.1 della PCM- ANS 4-1/2011 - Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale");
- sul segreto d'ufficio, con particolare riguardo al D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990.

## **Articolo 16**

### **RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE TEMPORANEA**

1. Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente A.Q., informandone la controparte, anche con un minimo preavviso per cause non dipendenti

dalle stesse o quando sopraggiungano motivi ostativi al preminente assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

2. Le Parti si riservano, inoltre, di sospendere temporaneamente e in qualsiasi momento l'esecuzione degli obblighi e degli impegni derivanti dal presente A.Q., per causa di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla controparte anche con un minimo preavviso.
3. Recesso e sospensione devono essere comunicate formalmente da ciascuna Parte, a cura della rispettiva autorità firmataria del presente A. Q..
4. Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi.
5. Quale forma di avviso alla controparte per esercizio della facoltà di recesso e sospensione è prevista la modalità di comunicazione telematica contemplata dall'articolo 47 del D. Lgs. 82/2005.

## **Articolo 17**

### **RISOLUZIONE CONSENSUALE**

1. Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse. Quale forma di avviso alla controparte per esercizio della risoluzione è prevista la modalità di comunicazione telematica contemplata dall'articolo 47 del D. Lgs. 82/2005.

## **Articolo 18**

### **CONTROVERSIE**

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente A.Q. saranno preliminarmente affrontate attraverso consultazioni e trattative di bonario componimento tra le Parti. Nel caso di mancata composizione bonaria della controversia, la stessa verrà rimessa all'Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 2, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)".

## **Articolo 19**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo Quadro è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata. L'imposta di bollo, il cui costo è posto a carico delle Parti in egual misura, è assolta in formato virtuale.
3. Le Parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.

Letto, fatto e sottoscritto.

Fatto a Roma in data

per l'Aeronautica Militare  
Gen. SA Alberto ROSSO

*Firmato Digitalmente da/Signed by:*  
**ALBERTO ROSSO**  
*In Data/On Date:*  
giovedì 4 febbraio 2021 15:49:13

per l'INAF  
Prof. Marco Tavani

Firmato digitalmente da: Marco Tavani  
Data: 22/01/2021 16:43:24

per l'INGV  
Prof. Carlo Doglioni



Firmato  
digitalmente  
da DOGLIONI  
CARLO  
C: IT